

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2019

Il Segretario procede all'appello

SEGRETARIO – Tutti presenti.

PUNTO 1 O.D.G.

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' DEGLI ELETTI.

SINDACO – Buonasera a tutti. Il Consiglio comunale in base all'Art. 41 del Tuel, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti. Ciascun consigliere comunale ha depositato nei giorni scorsi la propria dichiarazione di incompatibilità che è depositata in atti. Preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità, incandidabilità e inconfiribilità prodotte dai consiglieri neo eletti, visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione del candidato Sindaco, secondo il quale verbale risulta eletto alla carica di Sindaco di Carpignano Salentino il sottoscritto, Mario Bruno Capito, nato a Galatina il 30 ottobre 1971, collegato alla lista Libertà e Democrazia. Visto il verbale dell'adunanza dei Presidenti in merito agli eletti a consiglieri comunali, che sono gli eletti che vedete qui in Consiglio comunale, cioè per la lista n. 2 Giulio Rocco Schito, Giuseppe Antonazzo, Salvatore Rizzello, Paola Esposito, Federico Bianco, Vincenzo Decimo, Giorgio Fontanas e Mario Bruno Calò, per la lista n. 1 Progetto Democratico, Paolo Fiorillo, Salvatore Cancelli, Martino Colaci e Luca Blasi; dato atto che i risultati delle elezioni sono stati resi noti sul manifesto affisso nell'albo pretorio, in altri luoghi pubblici e ai consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata la elezione, come risulta in atti, possiamo deliberare, sempre che non ci siano dichiarazioni a riguardo.

CONSIGLIERE FIORILLO – L'Art. 60 del Tuel elenca le cause di ineleggibilità dei consiglieri comunali. Tra le cause di ineleggibilità tale norma prevede al comma 1 numero 8 che non sono eleggibili i direttori generali, direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. E poi il successivo comma 2, di dare disposizione a specificare che le cause di ineleggibilità di cui al numero 8 non hanno effetto se il direttore generale e amministrativo e sanitario hanno cessato le loro funzioni almeno 180 giorni prima dalla data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. Sempre tale norma poi specifica che in ogni caso tali soggetti non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali è ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda locale o ospedaliera se non hanno cessato le loro funzioni in un periodo differente da quello previsto dalla prima parte del comma 2, ovvero nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. La prima parte del comma 2 è norma di carattere generale che prevede chiaramente che qualunque direttore generale, sanitario e amministrativo, indipendentemente dalla circostanza che il territorio dove svolge la funzione coincida con quello della circoscrizione elettorale, se non si è dimesso almeno 180 prima della data di scadenza del periodo di durata del Consiglio comunale ove eletto deve essere dichiarato decaduto dalla carica. E nel nostro Comune è stato eletto un soggetto certamente ineleggibile ai sensi dell'Art. 60 comma 1 numero 8, atteso che il dottor Giulio Rocco Schito a quanto è dato sapere risulta allo stato ancora svolgere le funzioni di direttore amministrativo all'interno dell'A.S.L. Barletta

Andria Trani. Chiediamo, quindi, che il Consiglio comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli Art. 41 e 69 del Testo Unico voglia dichiarare l'ineleggibilità del dottor Giulio Rocco Schito. Per altro, il Dottore Giulio Rocco Schito è stato anche nominato vice Sindaco e assessore con delega al bilancio, programmazione e tributi di questo ente, giusto decreto sindacale n. 16 del 2019 nonostante l'Art. 66 del citato Testo Unico preveda che sono incompatibili con il ruolo di assessore i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere. La nota che qui metto agli atti è firmata dai quattro componenti dell'opposizione.

SINDACO – Prendiamo atto di questa nota. Io invito a non fare riprese audio visive per un semplice fatto, non perché noi non siamo d'accordo, tutt'altro, avremmo voluto farle anche noi, non è stato disponibile il giornalista che venisse qui a fare le riprese audio televisive. Proprio per questo motivo non le abbiamo condotte noi in prima persona, proprio per evitare problemi di privacy provenienti dai banchi dell'opposizione, altrimenti certamente li avremmo condotti noi. Al primo Consiglio comunale utile porteremo in Consiglio comunale il regolamento sulle riprese audio visive, per cui tutto sarà regolamentato.

Mi sia concesso di replicare al consigliere Fiorillo che è partito molto male nella sua opposizione, perché da quello che ha letto ne deduco che non ha approfondito bene la materia. Mentre noi, ovviamente, non veniamo in Consiglio comunale per cadere in imboscate simili e ci siamo cautelati facendoci avere pareri formali, legali che formalizzeremo eventuale, di cui leggo dei passaggi.

La disciplina di riferimento è contenuta, come dice lei, nell'Art. 66 del Decreto legislativo n. 267/2000, nonché però nell'Art. 14 del Decreto legislativo n. 39/2013. Alla stregua delle suddette disposizioni, come ha detto lei, la carica di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, Sindaco, di consigliere comunale, di Presidente o assessore della comunità montana. Secondo l'Art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo 39/2013, invece, gli incarichi di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una Regione sono incompatibili (punto B) con la carica di componente della Giunta di un Consiglio comunale, di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. O di una forma associativa tra Comuni aventi la medesima popolazione. Il rapporto tra le due disposizioni, che sono di pari grado nella gerarchia delle fonti, nella loro successione temporale, è di integrazione modificativa, confronti in tal senso, consigliere Fiorillo, il parere reso dal direttore centrale del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2014. N. 15900 T.U. 60/69, della disciplina sostanziale essendo stato il Decreto legislativo n. 39/2013 emesso in attuazione della delega di cui alla legge n. 190/2012, Art. 1 commi 49 e 50. E per quanto qui interessa in applicazione dei corrispondenti principi e criteri direttivi imposti dalla legge delega relativamente all'ipotesi di incompatibilità tra gli incarichi del tipo di quello in questione già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. Alle medesime conclusioni di cui sopra, ovvero della compatibilità delle due cariche, è dato pervenire anche per altra via alla stregua della estensione in via interpretativa del regime speciale di esclusione delle clausole di ineleggibilità, ex Art. 60 comma 2 del Decreto legislativo del Testo Unico, quale regime di corrispondente compatibilità.

Le ho letto uno dei pareri che poi eventualmente formalizzeremo. Se ritenete di votare contro la compatibilità siete padroni di farlo, siete liberi di impugnare l'eventuale delibera, ma noi ovviamente non facciamo le cose a caso. In ogni caso, non partiamo bene, consigliere.

CONSIGLIERE FIORILLO – In buona sostanza, noi abbiamo fatto una valutazione oggettiva, stante per quanto riguarda il parere di compatibilità o la presunta incompatibilità, stando al valore letterario della norma, del Tuel, per cui l'Art. 66 esprime delle valutazioni di questo tipo.

Saremo ben lieti di specificare queste valutazioni, stante anche l'esigenza nostra che salvaguardiamo gli interessi della comunità che tutto quanto vada nella giusta direzione. Per quanto riguarda l'ineleggibilità anche da questo punto di vista, ai sensi dell'Art. 60, abbiamo motivato per quanto ci compete, perché riteniamo che manchino le condizioni, così come ho avuto modo di descrivere in quel documento.

CONSIGLIERE SCHITO – Posso fare un intervento?

SINDACO – Prego consigliere Schito.

CONSIGLIERA SCHITO – Solo per ribadire e confermare quanto appena detto dal Sindaco. Il passaggio cruciale di questa interpretazione normativa deriva dal fatto che trovandoci di fronte a due norme di pari rango, a seconda la teoria dell'interpretazione, si applica la norma che viene adottata successivamente che va a integrare e modificare le normative precedenti. Le normative citate dal Sindaco, cioè la legge delega del Parlamento al Governo del 2012 e il successivo decreto legislativo adottato ad hoc secondo le linee guida dettate dalla legge, sono atte e rivolte a risolvere il problema della incompatibilità ai fini della normativa anticorruzione. Nell'ambito di quella normativa si è intervenuti nel modificare sostanzialmente l'Art. 60 e 66 del Decreto legislativo 267/2000 laddove dalla lettura letterale effettivamente è come dice lei. Ma è una mera lettura letterale. Da un esponente del diritto, lei sa benissimo che la conclusione di una valutazione non può che essere fatta attraverso la lettura contestuale di più norme che nella successione del tempo hanno un valore quelle più recenti. In questo caso mi pare abbastanza chiaro e evidente che l'unico motivo che io avrei avuto come direttore amministrativo dell'azienda sanitaria locale di Barletta Andria Trani sarebbe stato se il nostro Comune avesse avuto una popolazione superiore a 15.000 abitanti. La mia elezione è perfettamente legittima.

CONSIGLIERE FIORILLO – Avremo modo di apprezzarlo, assessore, ci mancherebbe altro. Io rilevavo dal punto di vista dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità rilevando alcuni elementi soprattutto in merito all'Art. 60, al tenore letterario della norma e al tenore letterario della norma relativo all'Art. 66. Ma questo lo facciamo a salvaguardia degli interessi dei cittadini che devono essere tutelati. Questo è il questo per cui siamo qui.

SINDACO – Avremmo dovuto procedere all'adozione della delibera con voto complessivo di tutti quanti gli eletti. Stando alla vostra dichiarazione questo non sarà possibile, per cui dovremo procedere alla votazione per ogni singolo componente del Consiglio comunale.

SEGRETARIO – Se vogliono possono fare una dichiarazione di voto per quanto riguarda il consigliere sollevato per il consigliere Schito, se per gli altri la votazione è unanime.

CONSIGLIERE FIORILLO – Dipende da come è impostata la votazione. Se stiamo facendo caso per caso ci predisporremo. Se si fa cumulativamente ci predisporremo diversamente.

SEGRETARIO – Di regola si fa per ogni singolo candidato.

CONSIGLIERE FIORILLO – Stiamo votando la eleggibilità di ogni singolo candidato?

SEGRETARIO – La convalida degli eletti.

CONSIGLIERE FIORILLO – Quindi votiamo l'eleggibilità.

SEGRETARIO – La convalida degli eletti, riguarda la eleggibilità a consigliere comunale, perché per quanto riguarda la nomina della Giunta è una comunicazione, non c'è voto.

CONSIGLIERE FIORILLO – La convalida di ogni componente.

SINDACO – Sì, uno per uno. Cominciamo dal mio nome, Mario Bruno Caputo.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Giulio Rocco Schito.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI - 9
CONTRARI - 4

SINDACO – Salvatore Rizzello.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Giuseppe Antonazzo.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Paola Esposito.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Federico Bianco.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Vincenzo Decimo.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Giorgio Fontanas.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Mario Bruno Calò.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti



SINDACO – Paolo Fiorillo.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Salvatore Cancelli.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Martino Colaci.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Luca Blasi.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti

SINDACO – Votiamo per l'immediata esecutività del provvedimento.

VOTAZIONE
Unanimità dei presenti